

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 129212/11454 DI REPERTORIO  
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Centenari e Zinelli S.p.A. Holding di Partecipazioni quotata alla Borsa Italiana S.p.A.

#### STATUTO

##### Articolo 1

#### DENOMINAZIONE

La società si denomina:

"TESSITURA PONTELAMBRO S.P.A."

##### Articolo 2

La sede è nel Comune di Erba, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

##### Articolo 3

#### DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

##### Articolo 4

## OGGETTO

La società ha per oggetto la produzione, la trasformazione, nonché la vendita di tessuti e confezioni tessili di qualsiasi tipo.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelle operazioni relative alla raccolta di risparmio.

La società potrà assumere obbligazioni cambiarie e mutui ipotecari e prestare fideiussioni ed avalli a banche ed a privati, anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

La stessa può partecipare in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

## Articolo 5

### DOMICILIO

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine potrà essere istituito apposito Libro, con l'obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

## Articolo 6

### CAPITALE

Il capitale è di Euro 1.400.000,00 (euro unmilione-quattrocentomila virgola centesimi zero) ed è diviso in numero 700.000 (settecentomila) azioni del valore nominale di Euro 2,00 (due euro virgola zero centesimo) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale può, a norma di legge, essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci il diritto di opzione.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2412 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione.

## Articolo 7

### OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata

dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2410 C.C., mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Si applicano gli articoli 2410 e segg. del C.C.

#### Articolo 8

##### FINANZIAMENTI SOCI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### Articolo 9

##### TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PER ATTO TRA VIVI

Il socio che intende alienare in tutto od in parte le proprie azioni, dovrà darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata, nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione.

Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto della azioni, proporzionalmente alle azioni già possedute, sempreché il prezzo richiesto dal socio cedente sia uguale a quello offerto dal nuovo acquirente.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno dichiarare con lettera

raccomandata al cedente se intendono realizzare il diritto di prelazione.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, le azioni potranno essere trasferite liberamente ad un prezzo non inferiore ed alle persone e condizioni tutte, di cui alla citata comunicazione.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge o dei discendenti diretti.

#### Articolo 10

##### TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Le azioni sono trasferibili mortis causa e gli eredi dovranno essere rappresentati dal più anziano di essi.

#### Articolo 11

##### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

#### Articolo 12

##### ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

#### Articolo 13

##### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) le deliberazioni sugli altri oggetti stabiliti dalla legge.

#### Articolo 14

##### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRORDINARIA

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;

- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

#### Articolo 15

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nei paesi membri dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea, mezzi quali lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano (firmata e datata di pugno dal ricevente), messaggio fax o di posta elettronica; tale formalità di convocazione può essere utilizzata alternativamente o cumulativamente alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla società (e pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica.

## ASSEMBLEE DI SECONDA CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

## Articolo 17

### ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-

mato.

#### Articolo 18

##### ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda ed in terza convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In ogni caso per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si applicano le maggioranze previste all'articolo 2369 del Codice Civile.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

#### Articolo 19

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Restano salve le eventuali maggioranze più elevate previste da norma di Legge.

#### Articolo 20

##### NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### Articolo 21

## RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

## Articolo 22

### LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

## Articolo 23

### RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati con i limiti e le modalità previste dall'art. 2372 C.C.

## Articolo 24

### PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario

anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 25

##### PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

## Articolo 26

### MODALITA' DI VOTO

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

## Articolo 27

### ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

All'Assemblea degli obbligazionisti, si applicano gli art. 2415 e seguenti C.C.

## Articolo 28

### ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

## Articolo 29

### COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

## Articolo 30

## DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 C.C.

### Articolo 31

#### COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

### Articolo 32

#### NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

### Articolo 33

#### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'or-

dine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### Articolo 34

##### ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze richiamate nell'articolo 2381, comma quarto C.C.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

#### Articolo 35

##### DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché

sussistano le garanzie di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 36

##### RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega.

#### Articolo 37

##### REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; può altresì essere stabilito dall'Assemblea un trattamento di fine rapporto.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministra-

zione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

#### Articolo 38

##### COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 C.C. ed essere revisori contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero Della Giustizia ai sensi dell'art. 2409 Bis C.C.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

#### Articolo 39

##### CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma degli articolo 2409 bis e seguenti Codice Civile.

Qualora la Società si trovi nelle condizioni previste nel comma 3 dell'articolo 2409 bis Codice Civile, l'assemblea dei soci potrà prevedere che l'attività di controllo contabile sia esercitata dal Collegio Sindacale.

#### Articolo 40

##### BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### Articolo 41

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Si applicano allo scioglimento e alla liquidazione della Società tutte le disposizioni di cui al capo VIII, libro V del C.C. articoli 2484 e segg. del C.C.

#### Articolo 42

##### RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio potrà recedere dalla società nei soli casi tassativamente previsti nel comma 1 dell'art. 2437 C.C. .

Termini e modalità di esercizio del recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni nonché il procedimento di liquidazione sono disciplinati dagli articoli 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater

C.C. .

### Articolo 43

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la Società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno rimesse alla decisione di un arbitro unico nominato dal presidente del Tribunale della circoscrizione della sede legale della Società, a seguito della richiesta effettuata dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro delibererà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La clausola si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e quelle promosse nei loro confronti.

## Articolo 44

### DISPOSIZIONE GENERALE

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.TO: TOMASO MARZOTTO CAOTORTA

F.TO: DOTT. ROSARIO BARBAGALLO NOTAIO

**STATUTO**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione

"Tessitura Pontelambro S.p.A."

**Articolo 2 - Sede sociale**

La società ha sede nel Comune di Erba (CO).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e/o unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio italiano.

**Articolo 3 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

**Articolo 4 - Oggetto**

La società ha per oggetto la produzione, la trasformazione, nonché la vendita di tessuti e confezioni tessili di qualsiasi tipo.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelle operazioni relative alla raccolta di risparmio.

La società potrà assumere obbligazioni cambiarie e mutui ipo-

tecari e prestare fideiussioni ed avalli a banche ed a privati, anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

La stessa può partecipare in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

#### **Articolo 5 - Durata**

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere aventi ad oggetto proroghe della durata della società non compete il diritto di recesso.

#### **Articolo 6 - Capitale**

Il capitale è di Euro 1.400.000,00 (euro unmilionequattrecentomila) ed è diviso in numero 2.800.000 (duemilioniottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili o "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'assunzione di tale qualità.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

#### **Articolo 7 - Recesso**

Il diritto di recesso è escluso oltre che nel caso di proroga del termine di durata della società di cui all'art. 5 dello statuto, nel caso di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 8 - Assemblea**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché quanto indicato nel successivo paragrafo, l'assemblea è di norma convocata dagli amministratori anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi membri dell'Unione Europea.

L'assemblea è altresì convocata senza ritardo dagli ammini-

stratori quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino le percentuali previste dalla vigente normativa e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, ultimo comma, cod. civ.

#### **Articolo 9 - Convocazione**

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge alternativamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure nel quotidiano "Il Giornale" o, in caso di cessazione dalla pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano "Milano Finanza".

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, così come dell'ordine del giorno, della prima, della seconda, ed eventualmente della terza convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In tal caso, salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi dell'art. 2366, comma 4 del Codice Civile, nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a cura della società, nei quali gli azionisti e/o i membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In ogni caso, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei componenti effettivi del collegio sindacale in carica, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

#### **Articolo 10 - Ammissione - Delega**

Possono intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, gli azionisti cui spetti il diritto di voto legitti-

mati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno 2 (due) giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

L'intervento in assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 9 che precede.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

#### **Articolo 11 - Presidente dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, an-

che non socio, designato dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nell'assemblea straordinaria, ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

#### **Articolo 12 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda e in terza convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

#### **Articolo 13 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni,

sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi di legge.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

#### **Articolo 14 - Consiglio di amministrazione - Composizione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, anche non aventi a qualità di socio.

Salva diversa determinazione dell'assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori vengono eletti e sostituiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venire meno della sussistenza di tali requisiti costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-

zioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

#### **Articolo 15 - Consiglio di amministrazione - Convocazione**

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da alcuno degli amministratori delegati, ove nominati o da almeno due consiglieri non delegati.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telex, messaggio facsimile od e-mail spediti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima al domicilio o indirizzo quale comunicato alla società da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

#### **Articolo 16 - Consiglio di amministrazione - Riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la validità della deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

Per gli amministratori che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in una determinata operazione della società oggetto di delibera, si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, voto che non potrà essere validamente espresso dagli amministratori che si trovino, rispetto ad una determinata deliberazione, in situazione di conflitto di interessi. In tali casi, benché impossibilitati a votare, gli amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non di quello deliberativo.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presi-

dente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori delegati danno informativa, anche oralmente, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, almeno ogni 6 (sei) mesi.

L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

#### **Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione - Poteri**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo

all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più amministratori delegati e/o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, fatti salvi i limiti di legge e di Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato ciascun amministratore delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozio, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare comitati, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea, nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione ravvisi l'opportunità di sottoporre tali materie all'assemblea dei soci.

#### **Articolo 18 - Rappresentanza sociale**

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente e, ove nominati, al Vice Presidente ed a ciascun amministratore delegato in via disgiunta.

#### **Articolo 19 - Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati a norma di legge ed aventi i prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in

cui opera la società" si intendono, tra l'altro, il settore [della distribuzione e del commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale tessile].

I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale procede l'assemblea ordinaria secondo le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi

compiti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del collegio sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

#### **Articolo 20 - Controllo contabile**

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge ed iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

### **Articolo 21 - Bilancio**

Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il consiglio di amministrazione redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione.

### **Articolo 22 - Utili e dividendi**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, al netto degli accantonamenti previsti dalle inderogabili norme di legge, verranno messi a disposizione dell'assemblea ordinaria per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del Codice Civile.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore delle società.

### **Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione**

In ogni caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina

uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

#### **Articolo 24 - Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la società e gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.

#### **Articolo 25 - Disposizione Finale**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.

F.TO BERNACCHI Giovanni

F.TO AVV. LUIGI ANDREA FALCE, NOTAIO